



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero nazionale di pubblica utilità 1522 e dei connessi servizi di formazione, comunicazione, promozione, informazione, monitoraggio, *reporting*, elaborazioni statistiche, aggiornamento della mappatura dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché di gestione dell'infrastruttura tecnologica e dei canali informativi correlati al 1522.**

**Periodo contrattuale: 24 mesi.**

**Importo posto a base di gara € 992.000,00, oltre IVA**

## **RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

### **Quesito 1**

Si chiedono chiarimenti circa l'allegato C "Offerta Economica" del Bando di Gara per l'affidamento del Servizio di gestione del call center 1522. Nello specifico, si richiede se i totali dell'offerta per le figure professionali, devono essere calcolati per un periodo contrattuale di 18 mesi, come riportato nella tabella oppure per un periodo di 24 mesi come da periodo contrattuale indicato dal bando.

### **Risposta Quesito 1**

Si rappresenta che per mero errore materiale è stato indicato alla pag. 2 della tabella dell'Allegato C: "Modulo di Offerta Economica" e alla pagina 3 della tabella dell'Allegato C1: "A.T.I. - Modulo di Offerta Economica" un periodo contrattuale di 18 mesi.

Il riferimento corretto è quello indicato nel Bando-Disciplinare in 24 mesi.

Pertanto, si comunica la seguente *errata corrige*:

**alla tabella di cui alla pag. 2 dell'Allegato C "Modulo di Offerta Economica" e alla tabella di cui alla pag. 3 dell'Allegato C1: "A.T.I. - Modulo di Offerta Economica", in luogo di "18 mesi" leggasi "24 mesi"**

\*\*\*

### **Quesito 2**

In riferimento alla Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del Servizio di gestione del call center dedicato al numero nazionale di pubblica utilità 1522 e dei connessi servizi di formazione, comunicazione, promozione, informazione, monitoraggio, reporting, elaborazioni statistiche, aggiornamento della mappatura dei centri antiviolenza e della case rifugio nonché di gestione dell'infrastruttura tecnologica e dei canali informativi correlati al 1522.

Il quesito riguarda il punto 6.1.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria in particolare la voce "Fatturato specifico":

"La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:  
1. una dichiarazione concernente il fatturato specifico per la prestazione di servizi analoghi, rilasciati da un'amministrazione pubblica o ente pubblico contraente (da richiedersi ad opera della stazione appaltante, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti);  
2. una dichiarazione concernente il fatturato specifico per la prestazione di servizi analoghi, debitamente descritta anche in termini temporali, rilasciata da un committente privato (da produrre ad opera dell'operatore economico concorrente)."



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

In riferimento all'Allegato XVII –Mezzi di prova dei criteri di selezione – parte I Dice che: di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contri i rischi professionali;
- b) la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

E all'art. 86 comma 4 dice che:

4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per quanto sopra riportato, è possibile esibire per la comprova dei requisiti del fatturato specifico, secondo le modalità indicate all'Allegato XVII –Mezzi di prova dei criteri di selezione – parte I, art. 86 comma 4?

### **Risposta Quesito 2**

La comprova del requisito concernente il "fatturato specifico" conseguito per la prestazione di servizi analoghi negli ultimi tre esercizi finanziari in misura non inferiore ad € 600.000,00, deve essere fornita, in via principale ai sensi dell'art. 6.1.2 del bando di gara, mediante:

1. una dichiarazione concernente il fatturato specifico per la prestazione di servizi analoghi, rilasciati da un'amministrazione pubblica o ente pubblico contraente (da richiedersi ad opera della stazione appaltante, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti);
2. una dichiarazione concernente il fatturato specifico per la prestazione di servizi analoghi, debitamente descritta anche in termini temporali, rilasciata da un committente privato (da produrre ad opera dell'operatore economico concorrente).

Ove non sia possibile assolvere la prova richiesta in via principale, la comprova, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice dei contratti, può essere fornita mediante uno o più mezzi indicati nell'allegato XVII parte I dello stesso Codice, ossia mediante:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contri i rischi professionali;
- b) la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Sempre ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice dei contratti, ove l'operatore economico, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo secondo l'insindacabile giudizio dalla stazione appaltante.

\*\*\*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

### **Quesito 3**

#### **Disciplinare di gara pag. 19 punto 12.2 Documento di gara unico europeo.**

“Il Documento di Gara Unico Europeo (da predisporre preferibilmente secondo il modello di cui all’All. DGUE) deve essere presentato, ai sensi dell’art. 85 del Codice, sia in formato cartaceo firmato autografo che in formato elettronico firmato digitalmente su supporto informatico (CD o chiavetta USB), debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina, allegato al presente bando in formato modificabile.”

Si chiede conferma che per “presentazione in formato elettronico del DGUE”, si intenda: firma autografa del modello di cui all’All. DGUE, scansione del documento firmato e apposizione della firma digitale p7m, salvataggio del predetto documento su supporto informatico (CD o chiavetta USB). In caso contrario si chiede di meglio specificare.

### **Risposta Quesito 3**

Si confermano le modalità di presentazione del DGUE in formato elettronico: firma autografa del modello di cui all’All. DGUE, scansione del documento firmato e apposizione della firma digitale p7m, salvataggio del predetto documento su supporto informatico (CD o chiavetta USB).

\*\*\*

### **Quesito 4**

#### **Allegato A2**

In merito alla compilazione del modello A2 da parte di ciascuno dei soggetti indicati in nota, si chiede conferma, così come previsto anche dal comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017 comma 3 (Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80...) che quanto riportato nel predetto modello possa essere dichiarato dal Legale rappresentante della società in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del Codice.

### **Risposta Quesito 4**

Si conferma che quanto riportato nel modello A2 può essere dichiarato secondo le prescrizioni di cui al comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017 punto 3.

\*\*\*

### **Quesito 5**

#### **Associazione Temporanea d’Impresa**

Si chiede conferma, così come previsto dal modello allegato A1 Istanza di partecipazione, che siano ammesse tutte le forme di partecipazione in ATI: orizzontale, mista e verticale.

### **Risposta Quesito 5**

Si conferma la partecipazione in ATI di tipo orizzontale, verticale, mista, ferme restando le prescrizioni sui requisiti di partecipazione.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

\*\*\*

### **Quesito 6**

#### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.1.3 del Disciplinare di gara (pag. 10), si chiede di confermare che, come indicato al punto 31 dell'Allegato A1: Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva "In caso di Associazione Temporanea d'Impresa il requisito dovrà essere posseduto dall'Impresa Capogruppo."

### **Risposta Quesito 6**

La sussistenza dei requisiti in capo alla capogruppo e alle mandanti si valuta in relazione al tipo di ATI (orizzontale, verticale o mista). Si qualifica come principale il servizio di *call center*, che pertanto dovrà essere svolto in modo preponderante dalla capogruppo. Resta confermato che tutte le partecipanti all'ATI dovranno dimostrare requisiti tecnico economici professionali per la quota parte di servizi ad esse affidati.

\*\*\*

### **Quesito 7**

#### **Disciplinare di gara art. 7 Subappalto**

Con riferimento all'art. 7 del disciplinare di gara pag. 13, ed art. 15 del capitolato speciale d'appalto pag.16, si chiede di confermare se il divieto di subappalto è riferito al solo servizio di call center, mentre attività di supporto tecnico, organizzativo e/o amministrativo possono eventualmente essere subappaltate entro i limiti previsti dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016.

### **Risposta Quesito 7**

Si conferma che quanto previsto all'art. 7 del Bando-Disciplinare di gara (pag. 13) e all'art.15 del Capitolato speciale d'appalto (pag. 16) in merito al divieto di subappalto è riferito al solo servizio di *call center*.

\*\*\*

### **Quesito 8**

#### **Clausola sociale**

Si richiede se – ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016 – sia prevista l'applicazione della clausola sociale.

In caso di risposta affermativa, si richiede di poter ricevere un dettaglio del personale attualmente impegnato nella gestione del Servizio, contenente le seguenti informazioni generali: numero di addetti, sede di lavoro; inoltre si richiedono per ciascun addetto: profilo professionale, CCNL applicato, livello di inquadramento, tipologia di impiego (full o part time), monte ore mensile, RAL o costo aziendale, anzianità di servizio e eventuali scatti.

### **Risposta Quesito 8**

Non è prevista la clausola sociale.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

\*\*\*

**Quesito 9**

Si chiede di precisare quali siano le “altre forme di comunicazione elettronica” previste al punto 2 A. del Disciplinare di gara (pag. 7).

**Risposta Quesito 9**

Per “altre forme di comunicazione elettronica” si intendono eventuali ulteriori canali di comunicazione il cui uso dovesse reputarsi opportuno nella fase di esecuzione del contratto, anche a seguito della diffusione di nuove forme di comunicazione connesse alla gestione dei canali informativi (canali social e APP) affidati al gestore del servizio.

\*\*\*

**Quesito 10**

Si chiedono chiarimenti circa l'importo complessivo posto a base di gara. In tutta la documentazione di gara detto importo è quantificato in € 992.000,00 al netto di IVA, mentre a pagina 24, art. 14, paragrafo a) del Disciplinare di Gara, detto importo è quantificato in € 920.000,00 al netto di IVA.

**Risposta Quesito 10**

Per mero errore materiale a pagina 24, punto 14, lettera a. del Bando-Disciplinare di Gara, l'importo posto a base di gara è quantificato in € 920.000,00 al netto di IVA. L'importo a base di gara corretto è pari ad € 992.000,00, al netto di IVA così come indicato in tutta la documentazione di gara.

Pertanto, **si comunica la seguente *errata corrige***:

**alla pagina 24, punto 14, lett. a. del Bando-Disciplinare di Gara, in luogo di “€ 920.000” leggasi “€ 992.000”**

\*\*\*

**Quesito 11**

L'articolo 7 dello “Schema di contratto”, parte della documentazione di gara, recita quanto segue: “Il pagamento avviene in rate trimestrali posticipate di uguale importo, previa emissione di regolari fatture elettroniche con indicazione della tranche di pagamento richiesta e previa presentazione di analitica relazione circa l'oggetto e i risultati dell'attività resa e previa certificazione del Direttore Esecutivo del Contratto attestante la regolare esecuzione del servizio nel periodo di riferimento.”

Laddove l'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di impresa sia un soggetto non tenuto all'iscrizione CCIAA e quindi un soggetto che non emette fattura elettronica, si chiede se il pagamento possa avvenire previa emissione di una regolare nota di addebito. In subordine si chiede di confermare la possibilità di emissione di fattura elettronica da parte di una delle altre imprese parti del raggruppamento temporaneo.

**Risposta Quesito 11**

Ferma la necessità che la fattura (o documento equivalente) sia emessa dall'impresa mandataria dell'ATI, il soggetto che riceve il pagamento è tenuto ad emettere fattura o altro documento fiscale equivalente secondo le vigenti norme fiscali e tributarie.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

\*\*\*

### **Quesito 12**

#### **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.1.2 del Disciplinare di gara (pag. 9 e 10), nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, si chiede di confermare che il requisito del fatturato specifico in capo ad una delle imprese mandanti possa derivare da servizi analoghi prestati in favore dell'impresa mandataria. In caso positivo, si chiede conferma che la documentazione presentata a comprova possa essere una dichiarazione concernente il fatturato specifico per la prestazione di servizi analoghi rilasciata dalla mandataria in favore dell'impresa mandante.

### **Risposta Quesito 12**

Il requisito del fatturato specifico in capo ad una delle imprese mandanti può derivare da servizi analoghi prestati in favore della mandataria purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) che esso non costituisca requisito assorbente del requisito minimo previsto al punto 6.1.2 lett. b) del disciplinare ma siano invece rispettati i parametri percentuali in misura maggioritaria per la mandataria ai sensi della legislazione vigente, nonché b) che il rapporto contrattuale tra mandante e mandataria sia stato stipulato in data antecedente alla pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara.